



COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(Provincia di Modena)

REG. 3

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA", FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL NIDO FLAUTO MAGICO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI.

CUP I78H22000080006 – CIG 9588279224

Nell'anno 2023, il mese di febbraio il giorno 28 con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale, a valersi ad ogni effetto di legge tra

a) il COMUNE DI CAMPOGALLIANO (di seguito denominato anche, per brevità, Comune o Amministrazione o Committente), con sede in Campogalliano, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, codice fiscale 00308030360, in questo atto rappresentato dall'Arch. De Angelis Daniela, in qualità di Responsabile del Settore 'Servizi al Territorio', nata a ***** il ***** e domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Campogalliano (Decreto Sindacale n. 9 del 30/04/2020), che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al "Committente");

e

b) lo studio ZPZ PARTNERS, con sede in via Archirola n. 165, 41124 - Modena, P.IVA 02544780360, in questo atto rappresentato dal sig. Michele Zini, nato a ***** il ***** , C.F. ***** , che interviene nel

presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'anzidetto operatore economico (di seguito denominato, per brevità, anche Appaltatore o Esecutore o Aggiudicatario o Impresa o Operatore Economico), come tale munito dei necessari poteri;

PREMESSO CHE

1) con determinazione dirigenziale n. 14 del 28/01/2023, si è proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto dell'appalto in oggetto allo studio Studio ZPZ PARTNERS di Michele Zini e Claudia Zoboli, con sede in via Archirola n. 165, 41124 - Modena, P.IVA 02544780360, per un importo contrattuale rideterminato sulla base del ribasso offerto in € 30.779,28 oltre contributi previdenziali INARCASSA pari a € 1.231,17 ed IVA di legge pari a € 7.042,30, per complessivi € 39.052,75;

2) con determinazione dirigenziale n. 38 del 27/02/2023, a seguito di proposta di miglioria dell'offerta presentata dall'affidatario in luogo della costituzione della garanzia definitiva ex art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'importo di aggiudicazione è stato rideterminato in € 24.623,42 oltre contributi previdenziali INARCASSA pari a € 984,94 ed IVA di legge pari a € 5.633,84, per complessivi € 31.242,20;

3) è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all'Appaltatore con conseguente verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la relativa documentazione è conservata agli atti del fascicolo contrattuale; pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

4) ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al momento della presentazione dell'offerta, l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

5) ai sensi dell'art 47 comma 7 del DI 77/2021, la stazione appaltante non ha richiesto l'obbligo di assunzione di personale di una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione dell'appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021), vista la specificità dell'oggetto dell'appalto e del ridotto valore economico;

6) l'Appaltatore ha dichiarato, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalso di attività lavorativa o professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire;

7) al presente contratto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs.50/2016 in quanto ricadente nelle fattispecie di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs.50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune, come sopra rappresentato, concede all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'incarico relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Riqualificazione funzionale del Nido Flauto Magico per la creazione di nuovi posti - CUP I78H22000080006". L'Appaltatore si impegna ad espletare tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire il risultato atteso, nel rispetto di ogni norma vigente di carattere tecnico, contabile e giuridi-

co e secondo quanto stabilito dal Capitolato utilizzato in sede di gara e contenente le modalità di espletamento delle prestazioni, nonché sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal RUP e/o dal Direttore dell'esecuzione, della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. L'appaltatore ha indicato in sede di offerta che il nominativo del responsabile del progetto, che firmerà gli elaborati e si occuperà del coordinamento delle varie professionalità coinvolte nell'attività di progettazione è l'Arch. Michele Zini;

3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI

1. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

2. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico della stazione appaltante.

3. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- l'allegato "Determinazione del corrispettivo";
- l'Offerta Economica dell'Appaltatore;
- l'offerta di miglioria del prezzo di aggiudicazione ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016

4. Tutti i documenti di cui alle precedenti lettere si intendono qui integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio nel relativo fascicolo contrattuale, e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

5. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

7. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili e vigenti:

- il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;
- il D. M. 07 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;

- il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;
- indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do not significant harm" (di seguito DNSH) a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento;
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – principio DNSH "Do No Significant Harm" e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata;
- I Criteri Ambientali Minimi obbligatori (art. 34 Dlgs. 50/2016 e s.m.i) previsti dal DM 11 ottobre 2017;
- le leggi, i regolamenti e le norme specifiche di settore vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto;

8. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

9. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente con il Committente.

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, determinato applicando lo sconto offerto in

sede di gara pari al 11,17% e l'ulteriore ribasso offerto ex art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016, ammonta a Euro 24.623,42 al netto di oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge (22%), così suddiviso:

ID	ATTIVITA'	IMPORTO (€)
1	Progettazione Definitiva/Esecutiva con CSP	11.945,47
2	Direzione Lavori con CSE	12.677,95

2. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii., qualora a conclusione della progettazione esecutiva dovesse risultare un importo lavori differente in più o in meno del 20% dall'importo presunto, per la parte eccedente, si procederà alla rideterminazione del corrispettivo professionale sulla base del D.M. 17-06-2016 ricalcolando l'onorario sulla base dei nuovi importi dei singoli interventi, tenendo conto del ribasso offerto, comunque nei limiti e nel rispetto dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Il range di scostamento di più o meno 20% dell'importo lavori stimato si considera come franchigia, per cui non sarà effettuata alcuna riparametrazione del corrispettivo.

ART. 4 – TERMINI E DISPOSIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le attività strettamente correlate alla progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

- il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere depositato entro il 28/02/2023;
- eventuali adeguamenti degli elaborati progettuali derivanti da prescrizioni

degli Enti Sovraordinati e/o del soggetto individuato per la verifica o da mutate esigenze dell'Amministrazione dovranno essere depositate entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione del Responsabile del Procedimento di procedere all'adeguamento del progetto, senza nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

2. Nel caso in cui il progetto redatto dall'Affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i necessari pareri, permessi, autorizzazioni ecc. di altri Enti, il Comune di Campogalliano potrà risolvere il contratto in danno all'Appaltatore.

3. L'attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, verranno ad origine a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e perdureranno fino all'approvazione degli atti di collaudo.

ART. 5 - PENALI

1. In caso di ritardo ingiustificato sulla consegna degli elaborati secondo i termini indicati all'art. 3 del presente capitolato, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale della singola prestazione (calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara).

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 6, e dell'art. 50, comma 4, DL 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto complessivo del contratto si applica anche per l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis e comma 4 del medesimo articolo.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale dell'1‰ (uno per mille)

dell'ammontare netto contrattuale complessivo.

4. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

5. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 20% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati al Professionista dal RUP con nota scritta inviata via PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al professionista incaricato per le prestazioni svolte, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

ART. 6 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà con le seguenti modalità:

a) Progettazione definitiva esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- 100% ad avvenuta approvazione definitiva degli elaborati da parte del Co-

mune

b) Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

- 100% ad avvenuta approvazione definitiva dello Stato finale e Certificato di

regolare esecuzione dei lavori

2. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore per eventuali prestazioni non espletate: ogni step e stralcio del servizio previsto è autonomo e l'Amministrazione non si impegna a corrispondere somme per servizi non espletati.

3. La stazione appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione alla stessa di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 3 della L. 13.08.2010, n.136.

4. Qualora il finanziamento del progetto risulti assicurato con fondi che rimangono giacenti presso gli Enti finanziatori, il pagamento delle competenze è subordinato all'effettivo introito dei fondi presso la competente Tesoreria Comunale, con espressa rinuncia da parte del professionista, a pretendere interessi o indennizzi di sorta per ritardo nel pagamento non imputabile all'Amministrazione Comunale.

5. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'Appaltatore. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

6. Ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40 i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento – tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione –

dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, n.136.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

3. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il CIG n. 9588279224 e CUP n. I78H2200008000

4. Ai sensi del comma 3 del citato art. 25 D.L. 66/2014, la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti Codici CIG e CUP.

5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La suddetta comunicazione, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A seguito di proposta di miglioria dell'offerta ex art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 38/2023, l'appaltatore è stato esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che chiunque dovesse avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività oggetto dell'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 secondo periodo del Codice e dell'art.3, comma 5 lett.e) del DL 138/2011, l'affidatario ha presentato apposita polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da AXA Assicurazioni spa. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

3. Resta inteso che, sono a carico dell'aggiudicatario eventuali danni non coperti dalla polizza, anche per garanzie non attivate e/o eventuali franchigie e/o scoperti.

ART. 10 - RECESSO

1. Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

2. Ove il recesso dell'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Soggetto incaricato l'onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per incarico parziale.

3. Il Comune Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento del servizio effettuato oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

4. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appal-

tatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni inoltrato tramite PEC.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

2. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

- frode nell'esecuzione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- ricorso al subappalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (in alternativa ricorso al subappalto a qualsiasi titolo);
- cessione, anche parziale, del contratto;
- violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Campogalliano, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento,

stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

- perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 20% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori indicato nel preventivo di offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
- quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;

- quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato tecnico prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

3. In tali casi il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Ciò non darà all’Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all’infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all’Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

4. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 12 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice.

2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale di Modena.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

ART. 14 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune di Campogalliano: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it

- quanto all'Appaltatore: zpzpartners@pec.it

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente co-

municate alle parti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016 in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

2. L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

ART. 17 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore dichiara di rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. Dichiara altresì di impegnarsi a far rispettare il suddetto codice da parte

dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno, per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 18 - RINVIO

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato e nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme ed a tutti gli atti in materia.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Letto, approvato e sottoscritto il 28/02/2023

Per il Comune di Campogalliano

IL DIRIGENTE E RUP

Arch. Daniela De Angelis

Per l'Appaltatore

Arch. Michele Zini